



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Cat. Mass. H3/Div. P.A.S.

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 195 del relativo Regolamento di Esecuzione, negli esercizi pubblici, nelle sale da biliardo e da gioco e nei circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco ed all'installazione di apparecchi da gioco della Città e delle provincia di ROVIGO, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi nonché organizzare e gestire scommesse fuori dai casi previsti dalla legge:

GIOCHI ALLE CARTE

. Baccarat	. Banco di Faraone o Faraone	. Banco Fallito
. Bassetta o Camuffo	. Bazzica semplice o Berlina	. Bestia o Maus Biribizzo o Biribisso
. Caratella	. Chemin de Fer	. Cocco
. Concincina	. Conchino o Conchen	. Cricche chioggette
. Cuccù	. Domino	. Erbetta o Punto del Marinaio
. Escartè	. Goffo	. Lanzichenetto
. Lausqueneet	. Macao o Gioco del Nove	. Mazzetti
. Mercante in Fiera o Trentacinque	. Mignon	. Naso
. Passa o Manca Dieci	. Piattello	. Pidocchietto
. Pariglia	. Primiera	. Pozzette
. Poker	. Quaranta	. Quindici o Diavolo
. Ramino	. Stoppa	. Settemezzo
. Toppa	. Trenta e Quaranta	. Trentuno
. Trentasei o Turchinetto	. Undici e mezzo	. Ventuno
. Zecchinetta		

BILIARDO

. Battifondo o Banco	. Baccarat con Birilli	. Bigliardino Russo o Turco a Trottola
. Bigliardino a Martelletto	. Bismark	. Buchette
. Campanello	. Carrettella o Lumaca	. Giardinetto
. Gioco del Tre o del Nove	. Macao con Birilli	. Nove
. Pariglia	. Ponte, Pulla	. Rosso e Bianco o Rosso e Nero
. Turco Inglese	. Parigina	

ALTRI GIOCHI

. Bella o Bella Bianca	. Bull	. Bigliardino inglese o francese
. Carosello	. Dadi	. Fiera
. Football Star	. Lotteria Mercantile	. Morra
. Polo o Bicicletta	. Riffa	. Roulette
. Sfera Girante	. Slot Machine	. Testa o Croce
. Tiro al Banco	. Virotto	



APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO

Ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni di cui alla L. 27/12/2006, n. 296 e alla L. 24/12/2007, n. 244:

▪ **comma 5** - Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo (*e come tali vietati*) quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

▪ **comma 6** - Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni:

- si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
- nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco,
- il costo della partita non supera 1 euro,
- la durata minima della partita è di quattro secondi,
- distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno (di cui al comma 6) deve essere esposto, in modo visibile ed in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.



▪ **comma 7** - Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) (abrogato);
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

.....

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno (di cui al comma 7) devono essere chiaramente visibili, ed in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco, l'età minima del giocatore consigliata per l'utilizzo del gioco.

.....

PRESCRIZIONI SPECIALI

- 1) Tutti gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco debbono essere muniti di un codice identificativo univoco, in formato alfanumerico, rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, da scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni.
- 2) Tutti gli apparecchi e congegni oltre quanto stabilito dall'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., debbono essere conformi alle regole tecniche di produzione di cui ai Decreti Interdirettoriali del 04/12/2003, del 08/11/2005 e del 19/09/2006 (del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza).
- 3) Debbono, altresì, essere dotati di dispositivi che ne garantiscano la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissioni e con dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria.
- 4) E' vietata l'installazione e l'uso di congegni collegati ad altre macchine che prevedono l'accumulo di premi comunemente denominati "JACKPOT".
- 5) Sono, altresì, vietati gli apparecchi e congegni attivabili con lettore ottico di banconote e quelli dotati di chiave di carico, telecomando o altro dispositivo idoneo alla modifica del carico e dello scarico dei crediti o dei punti.
- 6) È fatto divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze "particolarmente crude o brutali o scene che possano creare turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.
- 7) Sono vietati tutti gli altri giochi d'azzardo non compresi nella presente tabella (art. 721 c.p.).



8) In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti.

Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

..•••

LA PRESENTE TABELLA DEVE ESSERE ESPOSTA IN LUOGO BEN VISIBILE, NELLE SALE DA BILIARDO O DA GIOCO E NEGLI ALTRI ESERCIZI, COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI, AUTORIZZATI A PRATICARE IL GIOCO E DEVE ESSERE VIDIMATA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 195, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO D'ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S..

....•••••

LE PENE PER IL GIOCO D'AZZARDO SONO STABILITE DALL'ART. 718 E SEGUENTI DEL CODICE PENALE E DALL'ART. 110 DEL T.U.L.P.S..

Rovigo, lì 28 febbraio 2008



IL QUESTORE

(Di Ruocco)

[Handwritten signature]

QUESTURA DI ROVIGO

Si dichiara che la presente copia, costituita da n. 4 fogli, è conforme all'originale.

Rovigo, lì 5 marzo 2008



IL FUNZIONARIO AMM.VO
(Massimo CATTOZZO)

[Handwritten signature]



IL SINDACO
Caperletti Dott. Pierre

Copia vidimata dal Sindaco è custodita presso i competenti uffici comunali .



[Handwritten signature]
IL SINDACO
Caberletti Dott. Pietro